



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P.	10070	Tel.	+39 011 9282888 / 9282105
C.F.	83002510010	Fax	011 928557
P.I.	03802700017	E-Mail:	ufficiotecnico@comune.corio.to.it
www.comune.corio.to.it		P.E.C.:	info@pec.comune.corio.to.it

UFFICIO SEGRETERIA

ORDINANZA N. 4/2026

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY, OGGETTI CONTUNDENTI DURANTE IL PERIODO DI CARNEVALE 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che l'utilizzo improprio delle bombolette spray contenenti schiuma o colorante ed altri tipi di schiume, normalmente utilizzate durante il periodo di Carnevale, o qualunque oggetto o materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità e che potrebbero comportare potenziali danni a beni pubblici e privati nonché arrecare molestia alle persone;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'uso su tutto il territorio comunale delle schiume spray o coloranti in bombolette di qualsiasi tipo, nonché altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

RITENUTO di adottare provvedimenti atti a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere gli eventuali comportamenti contrari;

VISTO i vigenti Regolamenti comunali;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689;

ORDINA

1) E' vietato l'utilizzo, nel periodo di Carnevale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di bombolette spray, di qualsiasi natura, e di qualunque oggetto o materiale che possa mettere a rischio la pubblica incolumità (manganelli, petardi, giochi pirici etc.); imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati;

3) è consentita la sola vendita di coriandoli o stelle filanti confezionati, a norma di legge, in sacchetti di plastica o di altro materiale, debitamente sigillati;

AVVISA

che la violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", con facoltà di poter effettuare il pagamento con effetto liberatorio di una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione edittale.

MANDA

la polizia municipale e gli agenti ed ufficiali di P.S. alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Corio, 05 febbraio 2026



IL SINDACO
(MOTTA Sergio)
f.to: digitalmente